

SPORTING CENTER LIGNANO SRL – Reato di Corruzione tra privati

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste".

Le sanzioni

- La pena base prevista dal comma 1 è la reclusione da uno a tre anni, prevista anche "se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti" di cui al comma 1.
- La pena della reclusione fino a un anno e sei mesi invece è prevista "se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma."
- La pena della reclusione da uno a tre anni e fino a un anno e sei mesi è prevista anche per chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma.
- Le pene della reclusione da uno a tre anni e fino a un anno e sei mesi infine" sono raddoppiate se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni."
- il comma 3 dell'art. 2635 c.c. estende la punibilità anche al corruttore, ovvero a colui che dà o promette denaro o altra utilità a uno dei soggetti sopra menzionati (Amministratori - Direttori generali - Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari - Sindaci e i liquidatori)
- Ai fini del regime di responsabilità amministrativa, l'art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis) del D. Lgs. 231/2001, richiama il comma 3 dell'art. 2635 c.c.; pertanto la responsabilità ex D.lgs. 231/2001 si applica esclusivamente alla società corruttrice.
- Al quarto comma è confermata la previsione della circostanza aggravante per il caso in cui l'episodio corruttivo coinvolga società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.
- Infine il quinto comma, così come modificato dalla l.190/2012, stabilisce che: si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Strettamente connessa con la rimodulazione dell'art. 2635, comma 3, c.c. è l'introduzione *ex novo* di un nuovo **art. 2635 bis c.c.- Istigazione alla corruzione tra privati**, che, analogamente a quanto previsto per la corruzione "classica", punisce le condotte di istigazione alla corruzione se, rispettivamente, non viene accettata (da parte dell'*intraneus* sociale) la dazione o promessa di denaro o altra utilità ovvero la sollecitazione (effettuata dall'*intraneus* al potenziale corruttore, tramutandosi in questo caso il corrotto in corruttore) volta alla dazione o promessa di denaro o altra utilità. Le pene, in questi casi, sono ridotte di un terzo, dal momento che il legislatore ha ritenuto sussistente un minore disvalore sociale, grazie alla condotta diligente del corrotto:

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli

obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

*La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
Si procede a querela della persona offesa."*

La rilevanza del reato di corruzione in ambito privato ai fini del D. Lgs. 231/01

La nuova lettera s-bis dell'art.25-ter, rinviando ai "casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c.", prevede, in sostanza, che ai sensi del D. Lgs. 231/01 può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva.

Al contrario, la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, per definizione normativa, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà.

SOGGETTI COINVOLTI ATTIVI O PASSIVI

Di seguito un elenco dei possibili soggetti coinvolti:

Amministratori

Direttori generali

Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari

Sindaci e i liquidatori

Sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti

CONDOTTA ATTIVA

Colui il quale dà o promette denaro o altra utilità a uno dei soggetti sopra menzionati, ovvero quando il reato è commesso da parte di un membro del CDA (apicali) e/o responsabile della funzione interessata (sottoposti) nonché da sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti.

CONDOTTA PASSIVA

Colui il quale riceve denaro o altra utilità (o promessa di) in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà per un atto in danno della Società. Il reato di corruzione potrebbe essere integrato nei confronti di fornitori della Società per ottenere beni/servizi a migliori condizioni e/o prezzi più favorevoli.

ADOZIONE MODELLO – SPORTING CENTER LIGNANO SRL

La Società SPORTING CENTER LIGNANO SRL condanna il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti, allo scopo di raggiungere obiettivi economici.

La Società adotta un modello di gestione in cui la condotta di chiunque, ai vari livelli di responsabilità, concorre allo svolgimento delle proprie attività seguendo specifici valori espressi nel CODICE ETICO.

Più in generale il rifiuto a determinare ipotesi di reato presupposto, contribuendo anche indirettamente a favorire una condotta criminosa.

Il modello SPORTING prevede un SISTEMA SANZIONATORIO ed è dotato di appositi PROTOCOLLI DI CONTROLLO per prevenire la commissione del reato.

Potenziali situazioni aziendali a rischio reato

In relazione alla nuova fattispecie di reato sopra descritta, si elencano dunque i processi sensibili all'interno della Società nei quali può potenzialmente verificarsi la commissione del reato di corruzione tra privati.

Il reato potrebbe essere commesso, all'interno del ciclo attivo, tra responsabili della funzione interessata nonché da sottoposti alla direzione e alla vigilanza di tali soggetti.

1. Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante ANALISI DEL MERCATO e/o TRATTATIVE rispetto alle quali la Società VALUTA MEDIANTE CONFRONTO LA QUALITA' DELLE MERCI/SERVIZI E DEI RELATIVI PREZZI RISPETTO ANALOGHE AZIENDE O TRAMITE LA RACCOLTA INFORMAZIONI ANALIZANDO I PRODOTTI NEL WEB

2. Gestione delle transazioni finanziarie e dei ricavi

Ogni attività economica della Società sia che si tratti di uscite o di entrate, quindi pagamenti forniture o proventi da servizi, è giustificata da una transazione. Già presente anche in questo caso una procedura di protocollo a verifica della stessa:5 PROTOCOLLO A5: PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE FATTURE ATTIVE CLIENTI/INCASSI/PROVENTI-CORRISPETTIVI

3. Sponsorizzazioni/partnership

All'interno della Società esiste sempre corrispondenza di denaro tra quello che è il servizio richiesto e la prestazione che viene offerta, pertanto i margini di rischio sono ridotti al minimo.

Tale sistema si rivolge a tutto il personale di SPORTING CENTER LIUGNANO SRL , compreso l'organo amministrativo, i collaboratori esterni e tutti i soggetti aventi rapporti con la Società, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare e delle relative sanzioni, indipendentemente dall'instaurazione e dall'esito dell'eventuale procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria per i medesimi fatti.

Il Codice Etico, il Sistema Disciplinare, il Regolamento whistleblowing* sono parte integrante del presente Piano.

Lignano li 08/02/2021

La Ditta

SPORTING CENTER LIUGNANO SRL
Via San Giustino, 65
33054 LIUGNANO SABBIA D'ORO (UD)
C.F. e P.IVA: 00466930302